

TI_GERICHTE 12.2001.9 vom 18. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.9

FR: TI_GERICHTE 12.2001.9 du 18 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2001.9 del 18 maggio 2001

Volltext

Incarto n.12.2001.00009

Lugano

18 maggio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire sugli appelli 8 gennaio 2001 di

rappr. dallo studio legale _____

contro l'avviso di pignoramento 24.11.2000 e la comunicazione 28.12.2000 (ordine di informare) dell'UE di Lugano

nell'ambito della procedura relativa all'emanazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 Convenzione di Lugano, ordinati dal Pretore di Lugano, sez. 4 su istanza di

rappr. dall' avv. _____

promossa nei confronti di

rappr. dall'avv. _____

Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.

Ritenuto

che il ritiro degli appelli si giustifica, non con una desistenza dell'appellante, ma perché l'oggetto del litigio è venuto meno a seguito delle decisioni del Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (7b 14 e 15/2001) e della CEF del 4 aprile 2001 (15.2001.8/9/56/57), per le quali la competenza a dirimere ricorsi contro l'operato dell'UE, anche se incaricato di

procedere all' esecuzione di misure conservative ex art. 39 CL, è la CEF quale autorità di vigilanza in materia di LEF;

che di conseguenza l'appello contro quell'operato, perché non forma di esecuzione di un provvedimento cautelare ai sensi degli art. 376 e seg. CPC, non è dato;

che l'appellante aveva inoltrato tali appelli in via cautelativa dopo che la CEF si era dichiarata incompetente a decidere, decisione poi riformata dal Tribunale federale con la citata sentenza del 28 febbraio 2001;

che in simile situazione concorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, per non percepire tasse e spese di giudizio e per non assegnare ripetibili alla parte patrocinata dall'avv. _____ che aveva provveduto a presentare un allegato di osservazioni, non intimato alla controparte in attesa delle pregiudiziali decisioni del Tribunale federale e della CEF;

Per i quali motivi

pronuncia

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'■appello

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.